



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.87 del 30/11/2020

Oggetto: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL 01/12/2020 AL 15/12/2020.

LA SINDACA

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia sino al 03 maggio 2020*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

CONSIDERATO CHE:

- L'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare i citati D.P.C.M., i quali hanno sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;
- L'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che sta determinando negli ultimi giorni un notevole incremento dei casi sul territorio comunale, con crescita esponenziale di contagi, isolamenti fiduciari presso il proprio domicilio e ricoveri presso gli ospedali COVID;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile riunitosi in data 29 novembre 2020 alla presenza dei rappresentanti di Protezione Civile, di Polizia Locale, dei Dirigenti comunali ognuno per le specifiche competenze in materia, del referente dei medici di medicina generale componente UDMG, del referente dei medici pediatri componente UPLS, del Dirigente del Dipartimento Prevenzione ed Igiene della ASL, del referente dell'Ospedale della Murgia “F. Perinei”, del Responsabile del Pronto Soccorso

e del Dirigente Sanitario f.f. dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei", delle Associazioni di categoria operanti nel settore del Commercio e il referente dei Dirigenti Scolastici;

RITENUTO NECESSARIO emanare ulteriori disposizioni operative per almeno 15 giorni dall'emissione del presente provvedimento, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, atte a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, i Dirigenti dei vari Settori Comunali, nonché il Dipartimento di Igiene e Sanità di Altamura dell'ASL Bari che per quanto attiene i contagi ha prospettato una situazione particolarmente difficile ed in controtendenza rispetto ai dati nazionali e regionali, determinando una situazione critica e pericolosa per il nostro territorio, così come riferito nella riunione del COC del 29/11/2020;

RICHIAMATA le precedenti Ordinanze Sindacali, che rimangono in vigore per quanto non disciplinato dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri della carica

O R D I N A

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con effetto immediato dal giorno 01.12.2020 e sino al giorno 15.12.2020:

1. **L'obbligo di chiusura nei giorni feriali dalle ore 19.00 fino alle ore 05.00 di tutte le attività commerciali (settore alimentare e non alimentare) e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.**

Per l'attività artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub e ristoranti, panifici), resta consentito lo svolgimento dell'attività di vendita con consegna al domicilio h/24 ed in modalità di asporto esclusivamente dalle ore 05.00 sino alle ore 19.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze.

Oltre le ore 19.00, per tutte le suddette attività, rimane consentita la sola vendita con consegna a domicilio, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie.

E' ammesso lo svolgimento delle summenzionate attività con orario continuato.

I distributori automatici self-service H24 di somministrazione di alimenti e bevande restano chiusi dalla dalle ore 19.00 fino alle ore 05.00 nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie e parafarmacie, di carburanti, tabacchi.

2. **Si ribadisce la chiusura domenicale e festiva di tutte le attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.**

Resta consentito per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub, ristoranti, panifici), lo svolgimento dell'attività di vendita con consegna al domicilio h/24 ed in modalità d'asporto esclusivamente dalle ore 05.00 sino

alle ore 19.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze. Oltre le ore 19.00, per le suddette attività, rimane consentita la sola consegna a domicilio, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie.

3. Si ribadisce la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso:
 - il mercato settimanale del sabato - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe;
 - i mercati rionali giornalieri - con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare - ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.
4. Dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati per esigenze sanitarie, motivi lavorativi, situazioni di necessità debitamente comprovate da apposita autocertificazione.
5. A decorrere dal 01.12.2020 e fino al 15.12.2020 per tutta la giornata restano chiusi e inibito l'accesso al pubblico di tutti i parchi giochi, ville e giardini pubblici per tutti i giorni della settimana.
6. Si ribadisce la chiusura al pubblico di strade e piazze sotto elencate nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti dalle ore 19.00 alle 05.00:
 - Centro Storico
 - Piazza Zanardelli
 - Piazza Aldo Moro
 - Piazza Stazione
 - Piazza Laudati
 - Piazza don Tonino Bello
 - Piazza Via Mosca-Via Londra
 - Piazza De Napoli
 - Area esterna Infopoint

E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle precedenti Ordinanze Sindacali per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.

EVIDENZIA CHE

che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con mod. dalla L. n. 74 del 14/07/2020, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 - convertito in Legge n. 3/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta fermo il disposto normativo di cui all'art. 650 del Codice Penale secondo cui "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

Le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Bari e trasmessa alle

Associazioni di categoria degli operatori del settore, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed alla Teknoservice srl.

A V V E R T E

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA SINDACA

Avv. Rosa Melodia

Rosa Melodia